



Ministero della cultura  
UFFICIO LEGISLATIVO

*A.S. 621*

*«Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica»*

**RELAZIONE TECNICA**

Con il presente provvedimento si intende intervenire in tema di pirateria audiovisiva apportando le necessarie modifiche alla disciplina vigente al fine di rafforzare la prevenzione e repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica anche attraverso il riconoscimento di nuovi strumenti in capo all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM).

Il contrasto al fenomeno della diffusione illecita di contenuti audiovisivi, che si sta sviluppando con modalità e dimensioni sempre più preoccupanti, assume particolare rilevanza in relazione agli effetti negativi riscontrati in termini di ricadute occupazionali delle maestranze e delle professionalità coinvolte, di comportamenti culturali devianti, in particolare tra gli alunni e gli studenti, nonché di profitti illeciti spesso destinati al finanziamento delle organizzazioni criminali.

Nello specifico, il disegno di legge in esame si compone di sette articoli, per i quali si illustrano le principali innovazioni introdotte e gli eventuali riflessi di natura finanziaria.

**ART. 1- (Principi)**

L'articolo in esame esplicita i principi di carattere generale su cui si basa la tutela della proprietà intellettuale e del diritto d'autore, mediante il riconoscimento e la promozione in tutte le loro forme - secondo le previsioni della legge 22 aprile 1941, n. 633 - come strumento di incentivo dell'innovazione, della creatività, degli investimenti e della produzione di contenuti culturali, anche di carattere digitale. Per tale motivazione, oltre alla prevenzione e repressione di ogni violazione, compresi gli illeciti realizzati tramite l'utilizzo di reti di comunicazione elettronica, sono altresì assicurate forme di sostegno, anche **economico nell'ambito delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente**, per agevolare la produzione, la traduzione e l'internazionalizzazione delle opere dell'ingegno, nonché prevedere le opportune forme di responsabilizzazione degli operatori di rete per rendere efficace l'azione di contrasto alla pirateria e alla contraffazione.

La disposizione ha carattere ordinamentale, puntualizzando le varie forme in cui può avere realizzazione la proprietà intellettuale in sintonia con l'ampliamento e la digitalizzazione dei contenuti digitali e lo sviluppo delle reti elettroniche, apprestando pari tutela ad ogni espressione del



diritto d'autore secondo i principi sanciti costituzionalmente e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dei principi contenuti nella Convenzione Unesco sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005, pertanto, attesa la natura definitoria, non è suscettibile di determinare effetti negativi per la finanza pubblica.

**ART. 2 - (Provvedimenti urgenti e cautelari dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per la disabilitazione dell'accesso a contenuti diffusi abusivamente)**

Con il presente articolo si interviene sugli strumenti ai quali l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può ricorrere per realizzare la disabilitazione dell'accesso e la diffusione dei contenuti diffusi abusivamente. In particolare si prevede che l'Autorità possa ordinare ai prestatori di servizi, compresi i prestatori di accesso alla rete, di effettuare il blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio e il blocco all'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP, nonché il blocco futuro di ogni altro nome di dominio, sotto dominio o di ogni altro indirizzo IP, comprese le variazioni del nome o della semplice declinazione o estensione che consenta l'accesso ai contenuti abusivamente diffusi (*commi 1 e 2*)

Da segnalare le disposizioni contenute nei *commi 3 e 4*, che consentono all'AGCOM, nei casi di gravità e urgenza, su richiesta del titolare o licenziatario del diritto o dell'associazione di gestione collettiva o di categoria alla quale il titolare o licenziatario del diritto abbia conferito mandato o da un soggetto appartenente alla categoria di segnalatori attendibili, come definiti ed inquadrati dall'articolo 22, comma 2, del Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre, che debbono allegare la relativa documentazione, di adottare, *inaudita altera parte*, un provvedimento cautelare abbreviato con cui si ordina ai prestatori di servizi, compresi i prestatori di servizio di accesso alla rete di disabilitare l'accesso ai contenuti trasmessi abusivamente mediante blocco della risoluzione DNS dei nomi a dominio, e l'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP indicati al comma 4. In caso di eventi in diretta o assimilabili che riguardino la messa a disposizione di contenuti trasmessi in diretta (vale a dire, prime visioni di opere cinematografiche e audiovisive o programmi di intrattenimento, contenuti audiovisivi, anche sportivi o altre opere dell'ingegno assimilabili, eventi sportivi nonché eventi di interesse sociale o di grande interesse pubblico), il provvedimento è adottato, notificato ed eseguito prima della diretta o al più tardi nel corso della medesima e, per gli eventi assimilabili, prima della loro prima trasmissione o al più tardi nel corso della medesima. I soggetti destinatari del provvedimento devono provvedere alla rimozione o disabilitazione entro il termine massimo di 30 minuti dalla comunicazione (*comma 5*).

Nel caso in cui l'indirizzo IP soggetto a blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio o a blocco dell'instradamento del traffico di rete si trovi all'interno dell'Unione europea l'Autorità può prevedere partenariati con enti ed autorità omologhe, su base volontaria, per contrastare più efficacemente la distribuzione di contenuti illegali su suolo europeo. Nel caso in cui l'indirizzo IP soggetto a blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio e a blocco dell'instradamento del traffico di rete su richiesta dei soggetti legittimati di cui al comma 4 si trovi al di fuori del territorio dell'Unione europea, l'Autorità è tenuta a farlo inserire in tempi ragionevoli nella Counterfeit and Piracy Watch List stilata annualmente dalla Commissione europea (*comma 6*).



L'AGCOM con proprio regolamento, disciplina il procedimento cautelare abbreviato di cui al presente comma, assicurandone la necessaria tempestività e garantendo strumenti effettivi di reclamo al soggetto cui il provvedimento è destinato.

Secondo quanto indicato nel *comma 7*, l'AGCOM trasmette alla procura della Repubblica di Roma (individuata in qualità di foro di competenza dell'Authority) l'elenco dei provvedimenti adottati di disabilitazione dell'accesso ad eventuali contenuti diffusi abusivamente mediante blocco di risoluzione DNS, del traffico di rete o dei nomi di dominio, nei confronti di prestatori di servizi e di prestatori di accesso alle reti, mentre i destinatari dei provvedimenti in questione, senza indugio, forniscono, alla stessa autorità giudiziaria, tutte le ulteriori informazioni tanto sulle attività svolte che sugli elementi necessari per l'individuazione dei fornitori abusivi. Al riguardo, si assicura che, con riferimento agli adempimenti connessi e di competenza del sopraindicato ufficio giudiziario, trattasi di attività correlate a compiti istituzionali, che, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che l'organo inquirente, in caso rilevi elementi connessi ad ipotesi delittuose, è comunque chiamato ad avviare le opportune indagini per valutare la natura delle condotte e i presupposti per l'eventuale iscrizione dei fatti segnalati nel registro delle notizie di reato, con termini e le modalità precipue dell'ordinaria attività cui è deputato, utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Quanto invece ai maggiori oneri determinati dalla disposizione, con particolare riferimento ai costi amministrativi e finanziari aggiuntivi sostenuti dall'AGCOM per le rafforzate attività di vigilanza in attuazione del presente articolo, essi trovano copertura, nell'articolo 7 (*Norme in materia di personale dell'Autorità e disposizioni finanziarie*).

### **ART. 3 - (Misure per il contrasto della pirateria cinematografica, audiovisiva o editoriale)**

Il presente articolo (*comma 1*) è diretto ad introdurre un'ulteriore ipotesi d'illecito sanzionato penalmente alle fattispecie delittuose già elencate dall'art. 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633 contenente la disciplina sulla "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio". Nella specie, l'aggiunta della lettera *h-bis*) prevede che sia sanzionato sia con la reclusione (da sei mesi a tre anni) che con un'ingente multa (da euro 2.582 a euro 15.493) chiunque, a fini di lucro, esegua abusivamente la fissazione su supporto digitale, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica o audiovisiva con le modalità previste dall'art. 85-bis, co. 1, del R.D. 773/1931 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita.

I commi 2 e 3 precisano aspetti giuridici della materia, con la precisazione della non applicabilità della causa di esclusione della punibilità per tenuità del fatto, anche per le condotte sopra descritte, ad eccezione per i delitti di cui all'articolo 171 della legge 633/1941 intervenendo sul comma 3 dell'art. 131-bis c.p. (*comma 2*) e specificando, nella sostanza, alcuni comportamenti ritenuti illeciti (*comma 3*). Di rilievo è da segnalare l'innalzamento della sanzione amministrativa comminata che può essere aumentata sino a 5.000 euro, anziché le 1.032 euro attualmente previste.

La disposizione si pone come corollario finale - per adeguare la normativa alle varie forme in cui si è evoluta nella realtà attuale la divulgazione, comunicazione e riproduzione di contenuti intellettuali - ad una serie di casistiche già previste a tutela e protezione delle varie esternazioni del diritto



d'autore, per le quali l'autorità giudiziaria procede con gli adempimenti di indagine, iscrizione e istruzione dei procedimenti penali che sono di sua competenza, estendendo le stesse incombenze anche all'introduzione di ipotesi delittuose, il cui accertamento rientra anch'esso tra i compiti istituzionali ai quali sono deputati gli organi inquirenti e giudicanti, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza aggravio di oneri per la finanza pubblica.

Dall'applicazione e riscossione delle sanzioni si prevede, inoltre, un ulteriore gettito di entrata per la finanza pubblica non quantificabile con effetti finanziari positivi.

#### **ART. 4 - (Campagne di comunicazione e sensibilizzazione)**

Il comma 1 prevede che il Ministero della cultura, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria, nonché con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in collaborazione con le organizzazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale e i gestori di sistemi di messaggistica istantanea, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, organizza specifiche campagne di informazione, comunicazione e sensibilizzazione del pubblico, in particolare attraverso i canali del servizio pubblico radiotelevisivo, sul valore della proprietà intellettuale e per contrastare l'abusivismo, la diffusione illecita e la contraffazione di contenuti tutelati dal diritto d'autore.

Il comma 2 dispone che nell'ambito delle iniziative di cui al presente articolo siano organizzate anche campagne di sensibilizzazione, promuovendo iniziative nelle istituzioni scolastiche secondarie in coerenza con l'educazione alla cittadinanza digitale di cui all'articolo 5 della legge 20 agosto 2019, n. 92 (Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica).

La norma non comporta oneri a carico della finanza pubblica: se il primo comma espressamente dispone che l'organizzazione delle campagne d'informazione da esso previste non determini nuovi o maggiori oneri, il secondo comma è riferito alla legge 20 agosto 2019, n. 92 (*Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica*), alla cui attuazione, secondo quanto disposto dall'articolo 13 della medesima legge, le Amministrazioni interessate provvedono a invarianza finanziaria e nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**Il comma 3 indica che per l'attuazione delle iniziative di cui al presente articolo si provvede mediante risorse destinate a legislazione vigente ai programmi di comunicazione di pertinenza del Ministero della cultura come previsto dall'articolo 11 della legge 7 giugno 2000, n. 150. Tali programmi di comunicazione saranno disciplinati nell'ambito degli stanziamenti previsti a legislazione vigente.**

#### **ART. 5 - (Sanzioni amministrative)**

Il presente articolo dispone riguardo all'inottemperanza degli obblighi di esecuzione dei provvedimenti dell'AGCOM di cui all'art. 2, prevedendo sanzioni amministrative di competenza della medesima Autorità, ai sensi dell'art. 1, co. 31 della legge n. 249 del 1997.



La disposizione, pertanto, reprimendo i comportamenti sopra previsti che l'AGCOM punisce a tutela della proprietà intellettuale, introduce la previsione di ulteriori sanzioni amministrative a quelle che la legge già prevede e **pertanto non determina maggiori oneri per la finanza pubblica.**

#### **ART. 6 - (Regolamento)**

La disposizione prevede al comma 1 che l'AGCOM provveda, entro sessanta giorni a modificare il regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica al fine di adeguarlo alle disposizioni introdotte dalla presente legge.

Il comma 2 prevede l'istituzione da parte dell'Autorità di un tavolo tecnico di cui fanno parte i soggetti a vario titolo coinvolti (operatori di comunicazione elettronica in qualità di intermediari/ISP e i titolari dei diritti sulle opere oggetto di tutela e, quindi, fornitori di servizi di media audiovisivi, fornitori di contenuti), con lo scopo di definire la piattaforma tecnologica funzionale alla concreta ed efficiente implementazione delle nuove attività. **È esclusa per i partecipanti al tavolo la corresponsione di compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese ed altri emolumenti comunque denominati e pertanto la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.** L'AGCOM provvede alle spese di funzionamento del tavolo tecnico mediante utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente nell'ambito delle proprie attività istituzionali.

#### **ART. 7 - (Norme in materia di personale dell'Autorità e disposizioni finanziarie)**

La disposizione, al comma 1, prevede l'incremento della pianta organica dell'Autorità di 10 unità, pari a 1 dirigente, 8 funzionari della carriera direttiva e 1 impiegato della carriera operativa da assumere al livello iniziale, per lo svolgimento dei nuovi compiti affidati all'AGCOM, volti principalmente al potere di disabilitare, anche in via di urgenza, l'accesso a contenuti illeciti e di ulteriori poteri di vigilanza e sanzionatori.

Al comma 2 viene indicato l'onere previsto per l'incremento della pianta organica, con una proiezione decennale che va da euro 1.012.545 per il primo anno (2023) ad euro 1.651.207 annui a decorrere dall'anno 2032.

Gli ulteriori oneri, derivanti dallo svolgimento delle nuove funzioni attribuite all'Autorità, presentano una proiezione decennale che va da euro 780.527 per l'anno 2023 ad euro 1.159.043 annui a decorrere dall'anno 2032, come indicato nella Tabella a seguire. Tali oneri comprendono, nello specifico, oneri assunzionali, oneri per il reclutamento, straordinari e reperibilità, costi di funzionamento e costi di amministrazione.

Per gli oneri relativi ai costi della piattaforma tecnologica si stima una spesa per la realizzazione di 250.000,00 euro per l'anno 2023 e di 100.000 euro a decorrere dall'anno 2024 per costi operativi per evoluzione, manutenzione, cloud e sicurezza.



unità di personale	qualifica		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	DO	competenze lorde	130.462 €	137.628 €	144.821 €	152.166 €	159.662 €	167.310 €	175.110 €	184.438 €	193.955 €	203.662 €
		costo aziendale	204.121 €	214.927 €	225.815 €	236.926 €	248.202 €	259.759 €	271.539 €	285.573 €	299.951 €	314.413 €
7	FO	competenze lorde	464.037 €	495.583 €	520.859 €	546.981 €	573.569 €	600.679 €	636.782 €	670.199 €	704.336 €	744.686 €
		costo aziendale	740.339 €	788.659 €	827.739 €	868.665 €	909.719 €	952.551 €	1.015.327 €	1.063.100 €	1.117.403 €	1.233.882 €
1	D1	competenze lorde	41.469 €	43.796 €	46.134 €	48.524 €	50.966 €	53.460 €	56.006 €	59.043 €	62.146 €	64.481 €
		costo aziendale	68.085 €	71.610 €	75.150 €	78.767 €	82.459 €	86.227 €	90.072 €	94.666 €	99.356 €	102.911 €
		<b>competenze lorde</b>	<b>635.968 €</b>	<b>677.007 €</b>	<b>711.814 €</b>	<b>747.671 €</b>	<b>784.198 €</b>	<b>821.449 €</b>	<b>867.898 €</b>	<b>913.680 €</b>	<b>960.437 €</b>	<b>1.012.829 €</b>
		<b>costo aziendale</b>	<b>1.012.545 €</b>	<b>1.075.196 €</b>	<b>1.128.703 €</b>	<b>1.184.357 €</b>	<b>1.240.380 €</b>	<b>1.298.538 €</b>	<b>1.376.938 €</b>	<b>1.443.339 €</b>	<b>1.516.710 €</b>	<b>1.651.207 €</b>
funzioni attribuite all'Autorità		oneri di reclutamento	25.000 €									
		straordinari e reperibilità	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
		costi di funzionamento	30.000 €	31.200 €	32.448 €	33.746 €	35.096 €	36.500 €	37.960 €	39.478 €	41.057 €	42.699 €
		costi di amministrazione	625.527 €	663.838 €	696.691 €	730.862 €	765.286 €	801.022 €	848.939 €	889.690 €	934.660 €	1.016.344 €
		<b>funzioni attribuite all'Autorità</b>	<b>780.527 €</b>	<b>795.038 €</b>	<b>829.139 €</b>	<b>864.608 €</b>	<b>900.382 €</b>	<b>937.521 €</b>	<b>986.898 €</b>	<b>1.029.169 €</b>	<b>1.075.717 €</b>	<b>1.159.043 €</b>
		<b>ONERI COMPLESSIVI</b>	<b>1.793.072 €</b>	<b>1.870.234 €</b>	<b>1.957.842 €</b>	<b>2.048.965 €</b>	<b>2.140.762 €</b>	<b>2.236.059 €</b>	<b>2.363.836 €</b>	<b>2.472.508 €</b>	<b>2.592.427 €</b>	<b>2.810.250 €</b>
		Piattaforma	250.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €

A tali oneri si provvede mediante la previsione di un nuovo contributo ai sensi dell'articolo 1 comma 66 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, posto a carico dei soggetti economici individuati dal comma 2, lettere da a) ad f).

I maggiori oneri (ripartiti tra aumento del personale, nuove funzioni attribuite all'autorità e gestione della piattaforma) saranno interamente coperti mediante l'aumento del contributo versato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'articolo 1, comma 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, posto a carico dei seguenti soggetti : a) titolari dei diritti delle opere cinematografiche; b) titolari dei diritti delle opere audiovisive e musicali; c) titolari dei diritti su format televisivi; d) titolari dei diritti delle opere riguardanti eventi sportivi; e) fornitori di servizi di media; f) organismi di gestione collettiva ed entità di gestione indipendente di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.

In particolare, le aliquote indicate nel limite del 3 per mille (commi 3 e 4) sono valori massimi, che prudenzialmente verranno definiti anno per anno nella misura effettiva della contribuzione per ciascuna categoria di soggetti, indicata dal comma 2, in riferimento ai rispettivi ricavi realizzati nel territorio nazionale, anche se contabilizzati nei bilanci di società aventi sede all'estero, relativi al valore della produzione e il relativo contributo sarà fissato in base al fabbisogno secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità e sulla capacità finanziaria dei soggetti indicati.

La misura della predetta contribuzione, inoltre, terrà conto di quanto già eventualmente richiesto alle diverse categorie di soggetti obbligati in base ad altre norme di legge per l'esercizio di altre competenze (allo scopo di evitare una doppia contribuzione; es. diritti sportivi ex dlgs. Melandri).

Al comma 5, da ultimo, si stabilisce che, salvo quanto previsto dal comma 2, le amministrazioni competenti provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della presente legge senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.





# Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

## **VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA**

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

